

Bozen/Bolzano

Ra. Avv. Dr. Christoph Baur
Ra. Avv. Dr. Michael Walzl
Ra. Avv. Dr. Ivan Bott
Ra. Avv. Dr. Christoph Trebo
Ra. Avv. Dr. Andreas Zojer
Dr. Stephanie Wagger
Dr. Francesca Faustini
Dr. Nils Demetz
Dr. Manuel Unterthiner

Bruneck/Brunico

Ra. Avv. Dr. Dieter Schramm
Ra. Avv. Dr. Ivo Tschurtschenthaler
Ra. Avv. Dr. Alexander Alton
Ra. Avv. Dr. Dorothea Passler
Ra. Avv. Dr. Franz Complojer
Ra. Avv. Dr. Nausicaa Mall
Ra. Avv. Dr. Daniel Ellecosta
Ra. Avv. Dr. Barbara Kargruber
Dr. Melanie Santer

Meran/Merano

Ra. Avv. Dr. Magdalena Ladurner
Ra. Avv. Dr. Elisabeth Tinkhauser
Dr. Inge Wank

Anwaltssozietät
Studio legale associato
Mwst. Nr./Part. IVA: 02738680210

www.dike.bz.it

I-39100 Bozen/Bolzano
Duca-d'Aosta-Str. 100
Via Duca d'Aosta 100
Tel. 0471 051 620
Fax 0471 1 969 955
infobz@dike.bz.it

I-39031 Bruneck/Brunico
Herzog-Sigmund-Str. 1
Via Duca Sigismondo 1
Tel. 0474 555 103
Fax 0474 555 950
infobr@dike.bz.it

I-39012 Meran/Merano
Rennweg 6
Via delle Corse 6
Tel. 0473 491 800
Fax 0473 068 145
infoe@dike.bz.it

Banken/Banche:

Sparkasse
Cassa di Risparmio
IBAN: IT 62 N 06045 58240 000005002819
SWIFT-BIC: CRBZIT2B070

Volksbank
Banca Popolare
IBAN: IT 62 F 05856 58240 010571227411
SWIFT-BIC: BPAAIT2B010

Raiffeisenkasse Bruneck
Cassa Raiffeisen Brunico
IBAN: IT 75 Z 08035 58242 000300025429
SWIFT-BIC: RZSBIT21005

Raiffeisenkasse Bozen
Cassa Rurale Bolzano
IBAN: IT 90 H 08081 11610 000306004407
SWIFT-BIC: RZSBIT21B03

Spettabile

Ordine degli Architetti di Bolzano

Via Cassa di Risparmio n. 15

39100 Bolzano (BZ)

Bolzano, lì 06 marzo 2013

Parere in materia di competenze professionali dei geometri con particolare riguardo ai limiti progettuali

Egregi signori,
Gentili signore,

in merito alla Vostra cortese richiesta di un parere *pro veritate* sulla questione dell'estensione delle competenze professionali dei geometri ed in particolare con riguardo ai limiti progettuali degli stessi, specifico che la questione sottopostami concerne un tema che da sempre ha destato perplessità tra i diversi ordini professionali.

Per maggiore chiarezza espositiva ho analizzato alla lettera A) le competenze dei geometri esponendo, in seguito, anche le conseguenze in caso di assenza della prescritta abilitazione.

Alla lettera B) ho, poi, preso in esame la questione di eventuali forme di collaborazione tra geometri e architetti/ingegneri e nell'ultima parte dell'elaborato troverete le mie note conclusive.

A) SULLA COMPETENZA DEI GEOMETRI

La fonte normativa di riferimento è il R.D. del 11 febbraio 1929 n. 274 che individua, nell'art. 16, in molteplici attività l'ambito di competenza del geometra e così, tra l'altro, per: operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, tracciamento di strade poderali e consorziali ed eventualmente strade ordinarie e canali d'irrigazione, misura e divisione di fondi rustici, nonché aree urbane e modeste costruzioni civili, stima di aree e di fondi rurali e quant'altro.

Con riferimento agli incarichi più rilevanti, per la parziale intersecazione con le competenze degli architetti (e ingegneri), spiccano le competenze in materia di progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di strutture edilizie di cui alla lettera l) del predetto art. 16 del R.D. del 11 febbraio 1929 n. 274, il quale recita:

“L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

...

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;”

La successiva lettera m) della medesima norma fissa, poi, la competenza del geometra in relazione agli edifici di carattere civile “modeste”.

A completare il quadro (senza peraltro rendere più agevole l’interpretazione della disciplina in esame) è intervenuta anche la normativa sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, di cui alla legge del 05.11.1971, n. 1086. Tale normativa, all’art. 2, nel disciplinare la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, richiama non solo i tecnici laureati, ma fa espresso riferimento anche alle figure professionali dei geometri e dei periti edili, precisando soltanto che tutti potevano sottoscrivere i relativi progetti nei limiti delle rispettive competenze.

A fronte di un substrato normativo così eterogeneo e scarsamente coordinato, appare indispensabile tenere conto della giurisprudenza che, soprattutto negli ultimi anni, ha chiarito il dettato normativo e così i limiti delle competenze professionali dei geometri.

Alla luce della giurisprudenza oggi dominante, per “modesta costruzione” di cui alla lettera m) dell’art. 16 del R.D. n. 274/1929, sarebbe da intendersi quella costruzione che, a prescindere dalle sue dimensioni, comportasse un limitato impegno progettuale. Tale linea esegetica più “rigida”, appare, infatti, la più fedele al testo normativo.

In tal guisa sarebbe **escluso** che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte della lettera m) dell’articolo in parola, si potesse ritenere ammissibile per il geometra la progettazione e la direzione lavori di **opere civili in conglomerato cementizio**, in quanto senz’altro riservate, per legge, agli ingegneri ed agli architetti.

La competenza del geometra, di progettare utilizzando il cemento armato, sarebbe, dunque, circoscritta, in via di eccezione ed a norma della lettera l) dell’art. 16 cit., solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedessero particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportassero pericolo per le persone.

In particolare è stato evidenziato che l'interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di cui alle lettere l) e m) dell'art. 16 del R.D. 274/1929, che segnerebbero, per l'appunto, i limiti di competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, permetterebbe di ritenere che l'abilitazione difettesse in ogni caso in cui le strutture avessero una funzione statica ed al tempo stesso fossero in conglomerato cementizio armato, la cui presenza, per ciò che riguarderebbe in particolare le costruzioni civili, varrebbe come elemento pregiudizialmente estraneo alla nozione recepita dalla norma.

Inoltre, è stato opportunamente precisato che a tale conclusione si dovrebbe "pervenire" anche dall'esame storico del contesto normativo in cui il legislatore nel 1929 avrebbe emanato la norma, nonché dalla esegesi teleologica della stessa e dai successivi interventi legislativi in materia di cemento armato.

Il contesto normativo esistente all'epoca dell'emanazione del R.D. 274/1929 riservava, infatti, espressamente all'esclusiva competenza di ingegneri ed architetti l'intera materia delle costruzioni civili ed in particolare di quelle contenenti cemento armato, residuando per il perito agrimensore (oggi geometra) (cfr. L. n. 1395/1923, art. 7) le altre funzioni diverse dal "progettare e costruire immobili".

Il R.D. del 23.10.1925 n. 2537 all'art. 52, sulla professione d'ingegnere e architetto recitava poi: "*Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile...*" ed infine il R.D.L. n. 1431 del 07.06.1928, Parte II, art. 1, in materia di opere in cemento armato, recitava: "*Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato che abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto iscritto negli albi...*".

In epoca antecedente all'emanazione del R.D. del 1929 il geometra non poteva dunque progettare o costruire immobili, né rurali né civili né accessori ad altri immobili né autonomi né di limitata importanza né di grande importanza né di modeste dimensioni né di grandi dimensioni.

In tale contesto il legislatore, così la tesi, se avesse voluto attribuire ai geometri una generica competenza in materia di progettazione vigilanza e direzione di costruzioni con utilizzo di cemento armato lo avrebbe fatto in modo esplicito. Ciò che all'evidenza non aveva però fatto, vista la specifica e limitata competenza attribuita ai geometri per le sole costruzioni rurali.

Ad ulteriore conferma, il R.D. del 16 novembre 1939 n.2229, art. 1, che disciplinava le sole opere che potevano interessare la "incolumità delle persone" e, dunque, in particolare, le costruzioni civili (ma non le costruzioni di cui all'art. 16 lett. l) recitava: "*Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto*

esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni”.

Ed anche la successiva normativa (Legge n. 1086/1971 e D.P.R. n. 280/2001) riaffermava che: la costruzione delle opere in cemento armato deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

In conclusione, secondo la prevalente tesi sia in dottrina che in giurisprudenza, sarebbe vietato al geometra progettare o anche solo sorvegliare (direzione lavori) opere in cemento armato che non siano costruzioni rurali o costruzioni accessorie ad edifici ad uso agricolo.

GIURISPRUDENZA

“I limiti posti dall'art. 16, lett. m, del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17 l. 2 febbraio 1974 n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.

E' legittimo l'annullamento mediante esercizio del potere di autotutela di una concessione edilizia in ragione dell'incompetenza del geometra progettista, rilevabile sotto il profilo dell'assenza di abilitazione alla progettazione di costruzioni civili che non siano di modesta entità e che prevedano l'adozione di strutture in cemento armato.”

Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 2012 n. 6036

“Tale motivo è fondato dato che costituisce giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata che "a norma dell'art. 16 lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali" (Consiglio di Stato, sez.

IV, 22 maggio 2006, n. 3006)

T.A.R. Lazio, Latina 30 maggio 2012, n. 415

*“Ai fini dell'autorizzazione amministrativa nessun valore legale può assumere il progetto di costruzione redatto e sottoscritto da un tecnico con qualifica di geometra in quanto la **competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato**; solo in via di eccezione si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, R.D. n. 274/1929, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Ne consegue pertanto l'annullamento del titolo edificatorio e la nullità del contratto di prestazione d'opera stipulato con il geometra”.*

T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 ottobre 2011, n. 7670

“L'art. 16 r.d. 274/1929 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo; con le ulteriori precisazioni che tale disciplina professionale non è stata modificata dalla l. 1086/1971 e 64/1974, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità”.

Cassazione civile, sez. II, 02 settembre 2011, n. 18038

“La progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato esula dalla competenza dei geometri per essere riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali, come si desume dall'art. 16 lett. l) e m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), dalla l. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale dei geometri) e dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, recanti disciplina delle opere in conglomerato cementizio e delle costruzioni in zone sismiche”.

T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 25 maggio 2011, n. 424

“Ai sensi dell'art. 16 lett. e) e m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza professionale dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di

quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, ma a condizione che si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, detta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti, né la competenza professionale dei geometri può ritenersi ampliata per il solo fatto che nei nuovi programmi scolastici degli istituti tecnici sono stati inclusi, tra le materie di studio, alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato."

(Conferma Tar Lombardia, Brescia, sez. I, n. 630 del 2007).
Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537

"È legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di una concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato (e la sua ricostruzione, con nuova destinazione d'uso residenziale e commerciale), per l'incompetenza del geometra progettista, sia sotto il profilo dell'entità della costruzione, atteso che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione di modeste costruzioni civili, sia sotto il profilo della necessità del rispetto delle prescrizioni antisismiche".

Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537

"Prima del rilascio di un titolo edilizio, l'autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone; è dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato,"

T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 28 giugno 2010, n. 9772

"I limiti posti dall'art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di

impiego di cemento armato. È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o «evolutiva» di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17 l. 2 febbraio 1974 n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.”
Cassazione civile, sez. II, 07 settembre 2009, n. 19292

“Alla luce dell’art. 16 lett. 1) e m) del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che limita l’esercizio dell’attività di geometra, tra l’altro, a modeste costruzioni civili, tali opere sono da intendersi costruzioni che abbiano limitata volumetria, che per semplicità costruttiva (per struttura non complessa o ripetitività tipologica) non presentino difficoltà tecniche con funzioni di staticità, che quindi richiedano superiori capacità professionali; ciò in quanto le norme che regolano l’esercizio e i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto e ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, e ciò a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata sia dell’incolumità delle persone.”

TAR Bolzano, 20 agosto 2007, n. 285

Una delle conseguenze più rilevanti, sul piano pratico, si rinviene nel combinato disposto di cui agli artt. 1418, 2229 e 2231 del codice civile.

Ai sensi dell’art. 1418 c.c. “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative” e l’art. 2229 c.c. prevede che “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Infine, l’art. 2231 c.c. sancisce che “quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”.

Applicando tali norme al caso in cui un geometra esercita un’attività riservata ad altri albi professionali “operando” oltre i confini della propria competenza professionale, il geometra incorrerebbe in una violazione di una norma imperativa con conseguente **nullità del contratto d’opera professionale concluso tra il committente ed il tecnico, onde viene meno il diritto di quest’ultimo a percepire il compenso per l’attività svolta.**

GIURISPRUDENZA

“Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto, dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista

e cliente, rilevabile anche d'ufficio, e privando il contratto di qualsiasi effetto, non da luogo ad alcuna azione per il pagamento della retribuzione, che non può essere pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c. (nella specie, la Corte ha escluso il diritto al compenso per un geometra che aveva posto in essere attività riservate agli ingegneri iscritti nell'apposito albo, venendo meno ai limiti del disposto dell'art. 16 r.d. n. 274/29)".

Cassazione civile, sez. II, 21/03/2011, n. 6402

“È nullo il contratto tra un geometra e il committente avente ad oggetto la progettazione e la direzione di opere in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. In tal caso, il professionista non ha titolo ad alcun compenso, non essendo consentito di enucleare e distinguere, con riferimento a un progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da un geometra, privo di competenza al riguardo, e che abbia assunto la direzione dei lavori, un'autonoma attività, per le parti di tali lavori inerenti a opere in cemento armato, riconducibile a un ingegnere o a un architetto. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”.

Cassazione civile, sez. II, 25/05/2007, n. 12193

La seconda conseguenza non meno rilevante è la possibilità di annullamento del titolo concessorio.

Il Comune, concesso un determinato intervento edilizio, può, successivamente, riesaminare, annullare e anche rettificare l'atto dallo stesso adottato. Tale potere rientra, infatti, nel c.d. **potere di autotutela**.

Nel caso di rilascio di una concessione edilizia in base ad un progetto elaborato da un geometra, quale progettista, il Comune deve rilevare d'ufficio l'assenza di abilitazione alla progettazione, se l'intervento edilizio concesso prevede l'adozione di strutture in cemento armato (unica eccezione riguarda strutture accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole) o, comunque, costruzioni civili di non modesta entità o costruzioni non civili (si pensi p.es. ad un capannone industriale).

In mancanza, la concessione edilizia è annullabile sia giudizialmente, se impugnata da un terzo, tra cui lo stesso Ordine degli Architetti, sia in via di autotutela da parte dello stesso Comune, se l'incompetenza viene rilevata solo in un secondo momento.

GIURISPRUDENZA

“E’ legittimo l’annullamento mediante esercizio del potere di autotutela di una concessione edilizia in ragione dell’incompetenza del geometra progettista, rilevabile sotto il profilo dell’assenza di abilitazione alla progettazione di costruzioni civili che non siano di modesta entità e che prevedano l’adozione di strutture in cemento armato.”

Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 2012 n. 6036

“...Ne consegue pertanto l’annullamento del titolo edificatorio e la nullità del contratto di prestazione d’opera stipulato con il geometra”.

T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 ottobre 2011, n. 7670

“È legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di una concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato (e la sua ricostruzione, con nuova destinazione d’uso residenziale e commerciale), per l’incompetenza del geometra progettista, sia sotto il profilo dell’entità della costruzione, atteso che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione di modeste costruzioni civili, sia sotto il profilo della necessità del rispetto delle prescrizioni antisismiche”.

Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537

“Prima del rilascio di un titolo edilizio, l’autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l’esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata, sia dell’incolumità delle persone; è dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato,”

T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 28 giugno 2010, n. 9772

Lo spazio di operatività del geometra finisce, dunque, dove inizia la necessità dell’impiego di cemento armato (ad eccezione di fabbricati rurali accessori) – e, dunque, là dove inizia l’attività dell’architetto o dell’ingegnere.

Considerando, inoltre, che la *ratio legis* di tutti gli interventi normativi in materia di progettazione di strutture in cemento armato sia da individuarsi nella pubblica incolumità (cfr. RD 1431/1928), non appare possibile tollerare, che un fabbricato, destinato ad essere utilizzato da persone, possa essere progettato da un geometra con l’utilizzo del cemento armato, in quanto si tratta di un fabbricato per sua natura autonomo e non

accessorio ad un altro esistente e frutto di calcoli del cemento armato complessi e non semplici.

Del resto una lettura estensiva del combinato disposto delle lettere l) e m) dell'art. 16 del R.D. 1929 finirebbe col negare la stessa ragion d'essere di tutta la normativa sui cementi armati "liberalizzando" a favore di una categoria professionale che ha necessariamente una minor preparazione rispetto ai tecnici laureati, proprio la progettazione e la costruzione degli immobili destinati alle persone ("costruzioni civili").

B) FORME DI COLLABORAZIONE TRA GEOMETRI E ARCHITETTI/INGEGNERI

Dopo aver esaminato il riparto di competenze tra i diversi professionisti tecnici ed aver evidenziato le limitate competenze dei geometri, rimane ancora da verificare se siano ipotizzabili delle forme di collaborazione tra geometri, da un lato, ed ingegneri o architetti, dall'altro, tali da consentire anche ai primi di "intervenire" nella progettazione di edifici civili anche non modesti con relativo uso di strutture in conglomerato cementizio.

Sulla scia della tesi sopra esposta, si è sviluppata una corrente giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto che:

"il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità".

Cassazione civile, sez. II, 21/03/2011, n. 6402; cfr. negli stessi termini anche Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028.

Tale interpretazione restrittiva prende le mosse dall'art. 3 della legge sulle strutture in cemento armato n. 1086 del 1971, il quale stabilisce che: *"Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate"*.

Da tale prescrizione normativa si desumerebbe, infatti, che un geometra incaricato della progettazione di un edificio non potrebbe, comunque, delegare ad un tecnico laureato (ingegnere o architetto) l'elaborazione dei calcoli delle strutture in conglomerato cementizio, poiché spetterebbe sempre al professionista principale – ossia a colui che aveva ricevuto l'incarico dal committente – l'onere di assumersi la responsabilità di tutta l'opera edilizia da realizzare, compresa la parte relativa ai calcoli strutturali.

D'identico avviso è anche la giurisprudenza amministrativa maggioritaria che anche recentemente ha specificato che:

"È affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito,

limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto)."

Consiglio di Stato, sez. V, 28/04/2011, n. 2537

In conformità si sono pronunciati diversi Tribunale Amministrativi Regionali: T.A.R. Umbria, 10 novembre 1981, n. 385, in I T.A.R., 1982, I, 213; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 febbraio 1995, n. 71, ivi, 1995, I, 1725; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 aprile 1982, n. 82, ivi, 1982, I, 1640.

C) CONCLUSIONI

Concludendo, in merito alla problematica della competenza concorrenziale tra architetti e geometri, si può riassumere che ogni qualvolta ad un geometra viene affidato un incarico di progettazione, di direzione e di vigilanza di una costruzioni civile non modesta o in cemento armato (esempio: una struttura alberghiera o di ristorazione, un capannone in una zona industriale, strutture nelle quali si esercita un attività pubblica, case plurifamiliari, case monofamiliari a più piani, ecc):

- **il committente rischia di vedersi negare l'emissione della relativa concessione edilizia o di vedersela annullato in caso d'impugnazione;**
- **il sindaco competente per il rilascio della concessione edilizia rischia di emettere un provvedimento amministrativo nullo o annullabile fonte potenziale di responsabilità;**
- **il geometra rischia di stipulare con il committente un contratto professionale nullo e di non vedersi onorata la sua prestazione comunque svolta.**

Nella speranza di avere adeguatamente risposto ai quesiti sottopostimi rimango a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Avv. Andreas Zojer

Avv. Ivan Bott